



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI AD ESPERTI DI SPECIALE QUALIFICAZIONE

(Approvato dal Consiglio Federale del 29 marzo 2021)

1. Per l'assolvimento di finalità istituzionali della FITAV, il Consiglio Federale può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di elevata specializzazione.
2. L'esigenza da soddisfare deve essere di natura straordinaria e deve richiedere prestazioni individuali altamente qualificate, da eseguirsi anche con presenza personale dell'esperto all'interno delle strutture federali. L'attivazione della procedura presuppone l'impossibilità di provvedere adeguatamente con le risorse disponibili tra il personale dipendente in servizio alla FITAV.
3. Nella delibera del Consiglio Federale, devono essere determinati durata massima, luogo, oggetto e compenso massimo della collaborazione.
4. L'incarico può avere una durata massima di trentasei mesi. Negli incarichi che durino oltre il 31 dicembre, la FITAV potrà recedere senza preavviso, entro il 31 marzo dell'anno successivo, quando l'onere finanziario previsto a suo carico dal contratto non sia compatibile con le risorse finanziarie risultanti dal bilancio di previsione dell'anno entrante.
5. L'assegnatario dell'incarico è individuato attraverso una selezione comparativa che si sviluppa con le seguenti fasi: istruttoria della Segreteria Generale e segnalazione al X Consiglio Federale della necessità da soddisfare; delibera del Consiglio Federale di attivazione della procedura per l'attribuzione dell'incarico alla stregua del presente Regolamento; pubblicazione dell'avviso di indizione della procedura comparativa sul sito Internet federale, con fissazione di un termine di almeno 35 giorni per la presentazione delle domande, salvi i casi d'urgenza; ricevimento delle domande dei candidati all'incarico, con i documenti necessari o utili; nomina della commissione giudicatrice da parte del Consiglio Federale; valutazione dei titoli di ciascun concorrente; colloquio e redazione della graduatoria da parte della Commissione; eventuale nomina dell'assegnatario dell'incarico con delibera del Consiglio Federale; stipula del contratto da parte del Presidente Federale.
6. Sono requisiti di partecipazione alla procedura: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; godere dei diritti civili e politici; non avere riportato condanne penali passate in giudicato e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o operatore giudiziario); non essere sottoposto a procedimenti penali in corso per reati di particolare gravità che escludono secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego pubblico; eventuali competenze e titoli individuati dal Consiglio Federale con riguardo all'incarico da affidare e alle esigenze da soddisfare.
7. Sono titoli di precedenza, valutabili dalla Commissione Giudicatrice: I) fino a complessivi 60 punti: laurea e voto di laurea se attinente; esperienze lavorative corrispondenti all'incarico da svolgere; attività di ricerca e docenza in materie attinenti; pubblicazioni e titoli scientifici; eventuali competenze e titoli



individuati dal Consiglio Federale con riguardo all'incarico da affidare e alle esigenze da soddisfare; II) fino a complessivi 20 punti: ribasso sul corrispettivo massimo indicato nell'avviso.

8. La Commissione, prima di procedere all'esame delle domande di partecipazione alla selezione, determina gli eventuali sotto-criteri di valutazione, con il punteggio attribuibile in base a ciascuno di essi, nell'ambito dei limiti massimi di cui all'articolo precedente e in relazione alle peculiarità dell'incarico da conferire.

9. A seguito della valutazione dei titoli, la commissione approva una graduatoria provvisoria che deve essere pubblicata sul sito federale.

10. I candidati che a seguito della valutazione dei titoli si siano classificati nelle prime tre posizioni della graduatoria, sono invitati ad un colloquio conoscitivo, su temi che consentano al candidato di evidenziare le proprie competenze ed esperienze, se opportuno anche con specifico riguardo all'ambito sportivo e tiravolistico. Al colloquio potrà essere attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

11. La commissione redige una graduatoria finale, che viene pubblicata sul sito federale e trasmessa al Consiglio Federale per le eventuali determinazioni. In caso di parità di punteggio viene accordata precedenza alla candidata donna. Nel caso in cui si tratti di concorrenti dello stesso genere, è preferito quello più giovane di età.

12. Tutte le comunicazioni attinenti alla procedura ed esorbitanti l'ambito interno della FITAV dovranno di regola avvenire attraverso il sito federale o per PEC. Quest'ultima potrà essere sostituita da posta raccomandata.

13. La Commissione Giudicatrice è composta da 3 membri nominati dal Consiglio federale, interni o esterni alla Federazione, idonei a garantire adeguate competenze in relazione alle materie oggetto dell'incarico e con riguardo alle specifiche esigenze federali.

14. La nomina della commissione non potrà avvenire prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione il Segretario Generale o altro dipendente della Federazione da lui delegato.

15. Entro 60 giorni dalla conclusione della procedura selettiva, il Consiglio Federale, sulla base di una ulteriore valutazione delle circostanze concrete, può decidere l'assegnazione dell'incarico, utilizzando la graduatoria redatta dalla Commissione e dando mandato al Presidente Federale di procedere alla stipula del contratto.

16. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito internet della FITAV e trasmesso, per le valutazioni eventualmente di competenza, alla Segreteria Generale del CONI nonché, per quanto possa occorrere, al Ministero della Funzione Pubblica.